PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI APPALTI DI FACCHINAGGIO E SERVIZI

CONSIDERATE

- la sempre maggiore diffusione degli appalti di facchinaggio e servizi nelle imprese, più estesa in alcuni comparti quali l'agroalimentare e la ceramica ma in significativo aumento in quasi tutti i contesti produttivi del nostro territorio
- l'elevata frequenza e gravità degli infortuni nel settore facchinaggio e pulizie, evidenziati anche dai dati INAIL più recenti
- le carenze nell'applicazione delle norme di prevenzione in questo comparto, rilevate anche dai Servizi di Prevenzione nella loro azione di vigilanza e controllo
- l'insufficiente attivazione delle azioni di coordinamento e cooperazione tra committente e appaltatore previste dall'art. 7 D.Lgs. 626/94

RICHIAMATI

- gli indirizzi e le sollecitazioni del Piano Sanitario Nazionale e Regionale per un impegno di tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione volto alla realizzazione di sinergie utili a migliorare l'efficacia delle azioni di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- i principi, le finalità e gli indirizzi della Legge Regionale n.17/2005, che espressamente promuove la realizzazione di accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali e nei casi di ricorso ad appalti ed a subappalti.

CONDIVISE

- l'opportunità di impegnarsi congiuntamente con la finalità di conseguire un miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza
- l'esigenza di sollecitare e promuovere la qualificazione delle imprese che svolgono attività di facchinaggio e servizi, al fine di favorire il pieno rispetto degli obblighi di sicurezza e prevenzione, nonché la rigorosa osservanza degli obblighi in materia di regolarità dei rapporti di lavoro
- l'opportunità di promuovere azioni finalizzate ad orientare le aziende committenti verso un efficace e corretto adempimento dell'obbligo previsto dalla normativa vigente, e in particolare all'art. 7 del D. Lgs 626/94, di verificare, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla natura dei lavori
- l'esigenza di promuovere l'uso di strumenti che orientino concretamente ed uniformemente il rapporto committente - impresa esecutrice verso un efficace e coordinato adempimento degli obblighi previsti nei loro confronti dalla legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro

I soggetti Firmatari del Presente Protocollo

CONCORDANO

sull'opportunità di promuovere la qualificazione delle imprese che svolgono attività di facchinaggio e fornitura di servizi e il miglioramento del rapporto committente – impresa appaltatrice, in particolare per quanto attiene gli aspetti inerenti l'adempimento degli obblighi previsti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

A tale scopo sono stati definiti e condivisi alcuni strumenti di seguito indicati:

- l'elenco dei requisiti e degli standard di sicurezza previsti per le imprese appaltatrici al fine di fornire sufficienti garanzie di rispetto degli obblighi in tema di prevenzione.
- indicazioni operative mirate a promuovere una più efficace azione di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione tra committente e appaltatore
- percorsi che prevedono scambi reciproci di informazioni tra gli enti che a diverso titolo
 esercitano funzioni di controllo sugli appalti di facchinaggio e servizi per migliorare e
 coordinare le azioni di vigilanza sul rispetto della normativa vigente da parte di committenti
 e appaltatori.

Le parti condividono infine gli "ulteriori elementi qualificanti" indicati nel punto C del documento allegato, quali fattori utili a meglio caratterizzare l'impresa appaltatrice sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene del lavoro e, pertanto, ad orientare la committenza verso le scelte più adeguate in relazione alla natura ed entità dei lavori da affidare e, di conseguenza, di maggiore tutela per la salute e sicurezza degli addetti.

Le parti, inoltre, concordano sulla necessità di effettuare un monitoraggio periodico sull'applicazione effettiva di questo protocollo.

Le parti firmatarie si impegnano a operare al fine di:

- promuovere ampia diffusione del presente protocollo informando sia le imprese di facchinaggio e servizi che le imprese committenti, nonché i lavoratori e i loro rappresentanti, anche attraverso la produzione di specifici materiali informativi, allo scopo di favorire un'adeguata sensibilizzazione sul tema ed un appropriato coinvolgimento di tutti i soggetti
- promuovere l'utilizzo degli strumenti condivisi nel presente protocollo anche realizzando apposite iniziative di informazione nei confronti delle imprese
- approfondire l'opportunità e la fattibilità di incentivare con appositi strumenti premianti le imprese che aderiscano al presente protocollo
- monitorare lo sviluppo delle azioni previste dal protocollo per verificare l'efficacia degli impegni assunti ed eventualmente apportare le modifiche ritenute utili a raggiungere gli scopi prefissi.

28 giugno 2007

Provincia di Modena

Azienda USL di Modena

Direzione Provinciale del Lavoro

INAIL

INPS

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Camera di Commercio di Modena

Confindustria Modena

API di Modena

Lega delle Cooperative
Confcooperative-Unione Provinciale Modena
Agci
Confcommercio
LAPAM
CNA
Fam
Coldiretti
Associazione Agricoltori
Confederazione Italiana Agricoltori
Copagri
CGIL
CISL
UIL
Confesercenti
Scuola Edili di Modena
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena